

promuovono quelli che sono di competenza delle Corti e dei tribunali;

« 4° S'interpongono, richiesti, a risolvere le differenze tra procuratori e clienti e tra procuratori e procuratori per pagamento di tasse, restituzioni di carte e per qualsiasi altro oggetto concernente l'esercizio delle loro funzioni; ove l'accordo non riesca, danno, se pure richiesti, il loro parere sopra tali differenze;

« 5° Determinano la tassa con cui ciascun membro del collegio deve annualmente contribuire per le spese d'ufficio, salva l'approvazione del collegio.

« La tassa annuale di ciascun procuratore non può eccedere lire venti. »

LARUSSA. Domando la parola sull'ultimo comma :

PRESIDENTE. Adunque procederemo per commi.

« I Consigli di disciplina :

« 1° Vegliano all'osservanza delle leggi e dei regolamenti e al mantenimento della disciplina fra i procuratori, affinchè il loro ministero venga esercitato con probità e delicatezza. »

(È approvato.)

« 2° Invigilano sulla condotta di coloro che attendono alla pratica forense e, richiesti, rilasciano certificati di moralità e capacità. »

(È approvato.)

« 3° Pronunziano i provvedimenti disciplinari e promuovono quelli che sono di competenza delle Corti e dei tribunali. »

L'onorevole Samarelli propone un'aggiunta a questo comma; vorrebbe che si aggiungessero queste parole: « salvo ciò che è disposto dall'articolo 62 del Codice di procedura civile. »

SAMARELLI. Faccio osservare alla Commissione e alla Camera, che l'aggiunta che io propongo, non ha altro scopo se non che di coordinare questa legge al Codice di procedura civile. Ricorderanno, che nell'articolo 62 del detto Codice è scritto così:

« Le pene pecuniarie stabilite da questo Codice e dal regolamento per la sua esecuzione, si applicano sulla richiesta del Ministero pubblico, e anche d'ufficio. »

Vi sono dei casi in cui è data facoltà al presidente della Corte, al presidente del tribunale ed anche al pretore di infliggere delle pene pecuniarie, sulla richiesta del pubblico Ministero, od anche di ufficio. Ora se noi lasciamo stare questo articolo come è scritto nel numero terzo, cioè: « i Consigli di disciplina pronunziano i provvedimenti disciplinari, e promuovono quelli che sono di competenza delle Corti e dei tribunali, » si potrebbe intendere derogato il citato articolo 62 del Codice di procedura civile.

Aggiungendo le parole: « salvo il disposto dell'articolo 62 del Codice di procedura civile, » si avrà chiara l'idea, che promuovere i provvedimenti disciplinari sarà in facoltà non solo dei Consigli di disciplina, ma benanche del Ministero pubblico, rimanendo pure ferma la facoltà alle sopraddette autorità giudiziarie di emetterli d'ufficio nei casi indicati dalla legge.

GRIFFINI. (*Della Commissione*) La Commissione non crede necessario quest'emendamento, epperò pregherebbe l'onorevole Samarelli di ritirarlo.

La Commissione gli fa considerare che, siccome questa legge non lo dichiara espressamente, non si può ritenere che deroghi all'articolo 62 del Codice di procedura civile. Tutti sanno che le leggi posteriori derogano alle anteriori, in quanto dispongono sul medesimo oggetto in senso contrario.

Ora, siccome questa legge non dispone in senso contrario all'articolo 62 del Codice di procedura civile, così i Consigli di disciplina avranno la facoltà di cui si parla in quest'articolo di legge, ed i procuratori del Re e le autorità giudiziarie continueranno ad avere quella di cui tratta il citato articolo 62.

Per esempio: i procuratori, i quali lasciano scorrere più di cinque giorni successivi al termine stabilito per le notificazioni delle conclusioni, senza depositare gli atti della causa, possono essere assoggettati ad un'ammenda; e questa è una di quelle pene pecuniarie, cui ha fatto allusione l'onorevole Samarelli. Or bene, l'articolo come è proposto non vuol dire che tolga al pubblico Ministero la facoltà di provocare, ed al presidente del tribunale la facoltà di disporre che venga il procuratore sottoposto all'avvertita ammenda. È un ordine di cose totalmente diverso quello su cui dispone l'articolo 62 del Codice di procedura; ma, se pure disponesse sopra cose che potessero ritenersi contemplate dall'articolo in discussione, quest'articolo non farebbe altro che attribuire ad un nuovo corpo quella medesima facoltà che compete, a modo d'esempio, al procuratore del Re, senza toglierla a quest'ultimo.

Per tali ragioni, che io ho semplicemente accennate, e che del resto i legali distintissimi che sono qui, comprendono molto facilmente, senza un più ampio sviluppo, io credo che l'onorevole Samarelli potrà persuadersi che non presenta alcun pericolo la disposizione in esame, e nessuno potrà certo immaginare che con questo articolo si voglia togliere la facoltà tanto necessaria, accordata dall'articolo 62 del Codice di procedura civile.

SAMARELLI. Comunque le dichiarazioni or ora fatte sarebbero sufficienti a chiarire il concetto